

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1753

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE LORENZO, CERUTTI, LODIGIANI, GALASSO, PIRO**

*Presentata il 22 ottobre 1987*

**Promozione della qualità dell'ambiente e creazione di  
nuova occupazione**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il provvedimento di cui chiediamo l'approvazione porta con sé la notevole utilità di riunire importanti ragioni di tutela, valorizzazione e risanamento dell'ambiente, che ha raggiunto preoccupanti livelli di inquinamento, con quelle altrettanto importanti legate alla crescente e sempre più insoddisfatta richiesta di lavoro dei giovani, soprattutto nel Mezzogiorno.

La presente proposta di legge, pertanto, riveste una notevole importanza in quanto rappresenta il primo serio tentativo di realizzare una razionale politica di tutela ambientale, la quale, partendo da una conoscenza completa dei problemi ambientali nel nostro Paese, nonché dalla predisposizione di avanzate tecnologie e metodologie di lavoro, si traduca in inter-

venti, non solo successivi ma anche preventivi, nel settore.

Allo stesso tempo, con la presente proposta vengono individuate nuove risorse per creare occupazione aggiuntiva per i giovani disoccupati, con una particolare attenzione, come si è accennato, alle aree del Mezzogiorno.

L'articolo 1 definisce le finalità e le aree di intervento.

In primo luogo è prevista, in funzione di supporto agli organismi di controllo istituzionalmente competenti, la realizzazione di un sistema di monitoraggio che è indispensabile per la conoscenza globale dello stato di inquinamento dell'ambiente e per la pianificazione sistematica degli interventi di risanamento. Con finalità analoghe sono, inoltre, previsti pro-

grammi e interventi ad elevato contenuto tecnologico.

Le altre finalità della norma riguardano:

a) lo sviluppo e la valorizzazione di tecnologie e sistemi innovativi per la prevenzione dei fenomeni di inquinamento e per il conseguente risanamento ambientale;

b) il miglioramento della tutela dall'inquinamento e della gestione delle aree protette e di quelle marginali, nonché di parchi naturali.

La presente proposta di legge, inoltre, rimette alle regioni, agli enti pubblici di ricerca, alle università, agli enti parco nazionali, agli organismi di gestione delle aree protette, ai servizi di difesa del suolo, alle province, ai comuni e loro consorzi, alle comunità montane, alle aziende municipalizzate ed alle associazioni ambientaliste, di promuovere le iniziative per il conseguimento degli obiettivi così individuati.

L'articolo 2 della proposta di legge stabilisce la procedura per pervenire alla definizione dei criteri per la rilevazione, l'acquisizione, la memorizzazione e la conservazione delle informazioni, nonché la presentazione e la valutazione dei progetti, la partecipazione finanziaria dei concessionari nei casi in cui venga ad essi riconosciuta la gestione e utilizzazione dei risultati.

Tali criteri saranno elaborati dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, e sottoposti al CIPE per l'approvazione, prevista entro un periodo di 60 giorni, dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 3 prescrive quali elementi debbono essere specificati nei progetti e cioè l'area, le modalità, gli obiettivi, la durata e l'onere finanziario dell'intervento, il numero e la qualificazione pro-

fessionale degli addetti assunti, le tecnologie, le amministrazioni e gli enti pubblici interessati alla realizzazione del progetto.

L'articolo 4 prevede l'istruzione dei progetti e la trasmissione al CIPE dell'elenco coordinato, a cura del Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Detto articolo stabilisce altresì il termine entro il quale il CIPE delibera sui progetti e indica i soggetti concessionari della loro attuazione.

L'articolo 5, avente particolare rilevanza, regola gli atti di concessione, i quali sono approvati con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, a condizione per altro che tali atti indichino gli elementi prescritti dallo stesso articolo, ossia: il soggetto concessionario, il numero e le qualificazioni professionali degli addetti da assumere da parte del concessionario, i contenuti e le modalità delle attività formative dei lavoratori assunti, le tecnologie utilizzate, il tempo di esecuzione, le modalità di erogazione degli acconti e del saldo dovuti al concessionario e le modalità di controllo della regolare esecuzione dell'intervento.

I risultati del progetto ed i diritti derivanti dalla sua utilizzazione, nonché i beni eventualmente acquisiti, appartengono, secondo la previsione dell'articolo 6, alla proprietà dello Stato, in linea con l'aspetto garantistico delle procedure adottate.

Quanto alla copertura finanziaria del provvedimento, viene utilizzato lo specifico accantonamento « Promozione della qualità dell'ambiente e nuova occupazione », mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988; il relativo onere è determinato in lire 280 miliardi per il 1988, 300 miliardi per il 1989 e 400 miliardi per il 1990.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Finalità ed aree di intervento).*

1. È autorizzata la spesa di lire 280 miliardi per l'anno 1988, di lire 300 miliardi per l'anno 1989 e di lire 400 miliardi per l'anno 1990, di cui almeno il 50 per cento riservata ai territori del Mezzogiorno, da destinare alla creazione di occupazione aggiuntiva per giovani disoccupati mediante iniziative finalizzate:

a) al rilevamento dello stato di inquinamento delle acque, dell'aria e del suolo, nonché dell'inquinamento acustico e alla raccolta, archiviazione ed elaborazione dei dati rilevanti per la conoscenza dello stato di inquinamento dell'ambiente, allo scopo di realizzare un sistema di monitoraggio e cartografico nazionale anche con funzione di supporto per gli organismi competenti in materia;

b) alla realizzazione di programmi ed interventi ad elevato contenuto tecnologico con funzioni di supporto agli organismi istituzionalmente competenti all'espletamento dei compiti di controllo delle fonti di inquinamento ambientale;

c) al miglioramento della tutela dell'inquinamento, delle metodologie e delle tecniche di gestione delle aree protette, di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e di quelle marginali, nonché dei parchi naturali;

d) allo sviluppo, alla valorizzazione, all'utilizzazione e alla diffusione di tecnologie e sistemi innovativi per la prevenzione dei fenomeni di inquinamento e per il conseguente risanamento ambientale, anche attraverso il recupero delle materie seconde, il riciclo dei residui di lavorazione e la riduzione della nocività dei reflui e delle emissioni.

2. Le predette iniziative sono promosse da regioni, enti pubblici di ricerca, università, enti parco nazionali, organismi di gestione delle aree protette, servizi di difesa del suolo, province, comuni e loro consorzi, comunità montane, aziende municipalizzate, associazioni ambientaliste; le stesse sono attuate da imprese, anche cooperative.

ART. 2.

*(Criteri di attuazione).*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente, d'intesa con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del bilancio e della programmazione economica, trasmette al CIPE, per l'approvazione nei successivi trenta giorni, una proposta indicante i criteri di attuazione delle iniziative, con particolare riguardo:

a) alla definizione dei criteri cui uniformare la rilevazione sul campo, l'acquisizione, la memorizzazione e la conservazione delle informazioni, al fine di assicurare la compatibilità con la struttura di un sistema informativo nazionale;

b) alla predisposizione e presentazione dei progetti ed alla loro valutazione, che si effettua attraverso l'analisi degli effetti sull'ambiente e sulla occupazione e la stima dei costi e dei benefici;

c) alla eventuale partecipazione finanziaria dei concessionari degli interventi, nel caso in cui, oltre ad essere affidata ai medesimi in concessione totale o parziale la realizzazione del progetto, venga altresì riconosciuta la gestione o l'utilizzazione dei risultati.

ART. 3.

*(Contenuto dei progetti).*

1. I progetti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, da presentare entro ses-

santa giorni dalla delibera CIPE di cui all'articolo 2, devono indicare:

a) l'area e le modalità degli interventi, nonché gli obbiettivi che si intendono perseguire;

b) la durata degli interventi e l'onere finanziario;

c) il numero e la qualificazione professionale degli addetti specificatamente assunti per l'attuazione dell'iniziativa;

d) le tecnologie utilizzate ed il loro grado di innovazione;

e) le amministrazioni e gli enti pubblici competenti per materia e per territorio, i quali abbiano manifestato un interesse alla realizzazione ed all'utilizzazione del progetto.

#### ART. 4.

*(Istruttoria e approvazione dei progetti).*

1. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le regioni competenti per territorio, istruisce e valuta i progetti e ne trasmette l'elenco coordinato al CIPE per l'approvazione, indicando l'entità del relativo finanziamento.

2. Entro trenta giorni il CIPE delibera sui progetti, indicando i soggetti concessionari della loro attuazione.

#### ART. 5.

*(Atti di concessione).*

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono approvati gli atti di concessione i quali devono indicare:

a) il soggetto concessionario;

b) il numero nonché le qualificazioni professionali, degli addetti, che saranno assunti dal concessionario, anche in deroga alla legge 18 aprile 1962, n. 230. con contratto a termine di diritto

privato e con chiamata nominativa, tra i soggetti che alla data di assunzione siano di età non superiore ai 29 anni e che risultino inseriti nelle liste di collocamento da oltre 12 mesi, secondo quanto attestato dal libretto di lavoro. È fatta salva la possibilità di assumere, in misura non superiore al 25 per cento delle unità di personale globale, ancorché abbiano superato il ventinovesimo anno di età, laureati, tecnici, nonché altri lavoratori i quali abbiano prestato servizio, per almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso enti pubblici o privati operanti nel settore dell'ambiente;

c) i contenuti e le modalità delle attività formative destinate, nell'ambito del contratto di lavoro, agli addetti assunti ai sensi della lettera b);

d) le tecnologie utilizzate nell'attuazione degli interventi;

e) il tempo di esecuzione;

f) le modalità di erogazione degli acconti e del saldo;

g) le modalità di controllo della regolare esecuzione degli interventi.

2. Le amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti a fornire, anche ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349, su richiesta del concessionario, i dati e le notizie occorrenti per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 1, ovvero a consentirne l'acquisizione.

#### ART. 6.

*(Risultati delle attività).*

1. I risultati del progetto e i diritti derivanti dalla loro utilizzazione, nonché i beni da esso rinvenienti, appartengono allo Stato. Il Ministro dell'ambiente può affidarne la gestione ed utilizzazione, in regime di concessione, a soggetti pubblici e privati con preferenza, a parità di condizioni ai soggetti che li hanno realizzati, fatti salvi i casi di cui all'articolo 2, lettera c).

## ART. 7.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 280 miliardi per l'anno 1988, in lire 300 miliardi per l'anno 1989 e in lire 400 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Promozione della qualità dell'ambiente e nuova occupazione ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.